REP. 15402

REGIONE BASILICATA

Comune di Tito

Comune di Ferrandina

Comune di Grottole

Comune di Miglionico

Comune di Pisticci

Comune di Pomarico

Comune di Salandra

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

"Accordo di programma quadro" per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"

(Delibera CIPE n. 87/2012)

PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE

Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"

Potenza

INTESA INTERISTITUZIONALE

Tra

La Regione Basilicata, di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Potenza, via Vincenzo Verrastro, 5, codice fiscale 80002950766, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dr. Donato Viggiano, Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, autorizzato con D.G.R. n. 1500 del 15/11/2013.alla sottoscrizione del presente atto

e

Il Comune di Tito, con sede e domicilio fiscale in Tito, via Municipio, 1, partita IVA 00128970761, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, PASQUALE SCAVONE;

Il Comune di Ferrandina, con sede e domicilio fiscale in Ferrandina, p.zza Plebiscito, partita IVA 80000550774, agli effetti del presente atto rappresentato dal L'ASSESSORE, ANGELO MARZANO

Il Comune di Grottole, con sede e domicilio fiscale in Grottole, v.le Kennedy, 53, partita IVA 80001800772, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, FRANCESCO DI GIACOMO

Il Comune di Miglionico, con sede e domicilio fiscale in Miglionico, via Dante, 12, partita IVA 80002950774, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, ANGELO BUONO

Il Comune di Pisticci, con sede e domicilio fiscale in Pisticci, p.zza dei Caduti, 1, partita IVA 00116240771, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, VITO ANTONIO DI TRANI

Il Comune di Pomarico, con sede e domicilio fiscale in Pomarico, corso Garibaldi, 4, partita IVA 80001450776, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, GIUSEPPE CASOLARO

Il Comune di Salandra, con sede e domicilio fiscale in Salandra, via Regina Margherita, partita IVA 80001400771, agli effetti del presente atto rappresentato dal SINDACO, GIUSEPPE SORANNO;

RICHIAMATO

- Quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) *"Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"*, stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata il 19.06.2013;

- Quanto stabilito dalla Convenzione di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata per l'accelerazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi ed allegata come parte integrante dell'APQ.

- Quanto stabilito, in particolare dal comma 6 del citato art. 6 del suddetto Accordo di Programma che testualmente recita: *"Al fine di garantire il rispetto delle norme di semplificazione e dei termini stabiliti nel presente Accordo, la Regione Basilicata, entro tre mesi, sottoscrive apposite convenzioni con gli altri Soggetti coinvolti nei procedimenti di approvazione ed esecuzione degli interventi (Province, Comuni, Consorzi industriali, ISS, ISPRA, Arpab, ecc.)"*.

CONSIDERATO

Che per garantire l'esecuzione degli interventi previsti dal predetto APQ ed il rispetto del cronoprogramma fissato si rende necessario completare la semplificazione delle procedure amministrative per l'approvazione degli interventi;

Che, ad integrazione della convenzione stipulata dalla Regione con il MATTM ed allegata allo stesso APQ, per il rispetto del cronoprogramma degli interventi in esso definito, occorre semplificare anche i procedimenti di competenza dei Comuni interessati;

Che, in particolare, occorre semplificare le procedure, di competenza dei Comuni, relative alla pianificazione e governo del territorio e al rilascio dei titoli abilitavi edilizi sui suoli ricadenti nei SIN "Tito" e "Val Basento".

Che con DGR 992 del 06/08/2013 è stata istituita la Cabina di Regia per le attività di bonifica dei

Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento (C.R.I.S.I.N.) ed approvato il relativo regolamento di funzionamento;

Che nella prima seduta di insediamento, tenuta il 11/10/2013 presso la Regione Basilicata, si è individuato nel PROTOCOLLO di INTESA INTERISTITUZIONALE la formula più idonea a regolare i rapporti tra enti Istituzionali (Regione, Province e Comuni) per attivare le opportune sinergie ai fini dell'attuazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale di Tito e della Val Basento previsti dall'APQ;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità ed Oggetto

1. Il presente PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE individua le forme di coordinamento delle attività dei Soggetti competenti per facilitare il rispetto dei tempi e le modalità di attuazione dell'APQ sottoscritto dalla Regione con il MISE ed il MATTM per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento" ed integra le norme di semplificazione dettate dalla convenzione stipulata dalla Regione con il MATTM per l'attuazione degli interventi finanziati dall'APQ, come previsto all'art. 6, comma 6 dell'Accordo stesso.

2. Esso detta norme di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica e rilascio di titoli abilitativi edilizi su suoli ricadenti nel perimetro dei SIN "Tito" e "Val Basento".

3. Le parti si impegnano a fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

4. Le parti si impegnano a rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi;

5. Le conferenze di servizio sono indette ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs 152/2006 per

l'esame e l'approvazione dei progetti di bonifica; si svolgono con le modalità procedimentali e con gli effetti contemplati dall'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma.
Nelle conferenze di servizi in funzione istruttoria è ammessa la presenza dei soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui all'articolo 1 nonché degli enti interessati all'attuazione del programma. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi.

6. Le norme del presente accordo si applicano a tutti gli interventi ricadenti nelle suddette aree, anche se non compresi nell'APQ.

Art 2
(Urbanistica e governo del territorio)

1. L'approvazione del piano di caratterizzazione, del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, relativi agli interventi di cui all'APQ sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, e comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e costituisce variante agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

2. Nelle aree industriali ricomprese nei S.I.N. Tito e Val Basento, la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici è svincolata dalla procedura di bonifica dei siti, fermo restando l'obbligo della bonifica del sito interessato, da attuare ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo rilasciato;

3. L'obbligo di bonifica e/o l'avvenuta bonifica devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

4. Ogni sito, a meno che non sia stato bonificato entro i limiti tabellari in funzione della destinazione d'uso o risulti entro tali limiti dopo la caratterizzazione, deve essere identificato negli strumenti urbanistici con i limiti imposti dagli interventi individuati ed effettivamente realizzati. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 co.9 dell'Allegato 4 dell'APQ, sarà rilasciata una certificazione relativa alle situazioni susseguenti alle analisi di rischio e alla messa in sicurezza, da integrare negli opportuni strumenti urbanistici, anche ai sensi del disposto dell'art. 248 del D.

Lgs 152106. Resta fermo quanto già stabilito dall'art. 251 D. Lgs. 152/06.

5. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) devono essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati

Art. 3
(Titoli abilitativi edilizi)

1. Il Permesso per costruire, quando previsto, per interventi di ristrutturazione, di manutenzione o costruzione di infrastrutture ed opere edili viene rilasciato dai Comuni nel cui territorio ricadono le opere. A tal fine il soggetto proponente avente titolo presenta al Comune la seguente documentazione:

a) la richiesta atta al rilascio del titolo edilizio e il progetto relativo all'opera da realizzare, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti;
b) le risultanze della caratterizzazione validata, eseguita con le modalità definite dall'Accordo di programma, ai fini della verifica della conformità del sedime di intervento edilizio ai valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06, condotta, anche per relativi stralci operativi, in conformità ai piani di caratterizzazione approvati;
c) nei casi di contaminazione dei suoli, il decreto direttoriale che approva il progetto di bonifica o accerta la messa in sicurezza dei suoli;
d) qualora la falda sia inquinata la dichiarazione che l'intervento edificatorio non interferisce e né pregiudica i futuri interventi di bonifica della falda (permanente o operativa) e nell'area di intervento edificatorio non ci siano rischi per il recettore umano

2. Il Comune nel cui territorio ricade l'opera procede alla verifica di conformità degli interventi presentati e rilascia le relative autorizzazioni entro il termine di trenta giorni dalle richieste, dandone periodica comunicazione alla Segreteria Tecnica dell'Accordo.

3. Nei casi di accertato superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06, lo stesso Comune provvede, secondo le modalità procedimentali previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", alla sospensiva/diniego dell'istanza edilizia presentata ed alla contestuale comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D.lgs. 152/06.

Art. 4
(Funzioni di prossimità)

1. Il Comune, si impegna a favorire l'adesione volontaria ai progetti di bonifica da parte dei privati incolpevoli.

2. Il Comune si impegna ad esercitare un ruolo attivo verso la propria comunità nella diffusione delle informazioni sullo stato ambientale dei siti interessati dalle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica previsti dall'APQ;

Potenza 28/02/2014

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità

Nome Cognome DONATO VIGLIANO Firma .....

Comune di Tito

Nome Cognome PASQUALE SCAVONE Firma .....

Comune di Ferrandina

Nome Cognome ANGELO MARZANO Firma .....

Comune di Grottole

Nome Cognome FRANCESCO DE GIACOMO Firma .....

Comune di Miglionico

Nome Cognome ANGELO BUONO Firma .....

Comune di Pisticci

Nome Cognome VITO ANIO DI TRAN Firma .....

Comune di Pomarico

Nome Cognome GIUSEPPE CASOLARO Firma .....

IL SINDACO
Giuseppe CASOLARO

Comune di Salandra

Nome Cognome GIUSEPPE SORANNO Firma .....